

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELLA GIUSTIZIA, DELLA CULTURA POPOLARE E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (Discussione):	
Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (942).	521
PIERANTONI, <i>Relatore</i> - DE FRANCISCI, <i>Presidente</i> - PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> - FERRARIO ARTEMIO - LUALDI - BONARDI - SANGIORGI - ROSONI - ROLANDO - GRAY - FODALE - BORGOMANERI - BONELLI - DI MARZIO - CORNELIO - TASSINARI RENATO - MAGGI - D'AROMA - PINCHETTI - DEL DEBBIQ - FARINACCI - OPPO - TERZI - MADIA - LIVERANI - FRANCESCO ARMANDO - PETTINI - MACARINI CARMIGNANI - BACCARI - FONTANELLI - MARIANI - VARENNA - AGNINO - CHIODELLI.	

L'adunanza comincia alle 12.

(Sono presenti il Ministro della cultura popolare, Pavolini, ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Giuliani, Grana, Natoli, Malusardi, Picone, Censi, Gianturco, e richiamati alle armi i Consiglieri Foraboschi, Bonomi, Brocchi, Mucci, Pucci Puccio, Rapetti, Riccardi Fausto, Bocchetti.

Comunica inoltre che, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, sono stati autorizzati a partecipare all'adunanza i Consiglieri nazionali Goffi, Giglioli e Marchi.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (942)

PIERANTONI, *Relatore*, afferma che il disegno di legge sul diritto di autore, oggi sottoposto all'approvazione delle Commissioni riunite, reca un contributo di cospicuo rilievo alla imponente opera legislativa che il Regime ha predisposto, al fine di adeguare le norme regolatrici delle attività nazionali, in ogni campo ed in ogni manifestazione, al nuovo clima nel quale si svolge la vita del Paese.

La legge viene presentata in condizioni speciali, poichè di essa si può dire che ha già subito un primo collaudo. La relazione ministeriale, infatti, afferma che giuristi dei più importanti Paesi stranieri, che ebbero modo di esaminare il primitivo progetto di legge, non hanno esitato a dichiarare che con essa e per essa, ancora una volta, il diritto e la giustizia vengono da Roma.

Questi giuristi stranieri sanno, certamente, che le leggi, nella nuova Italia di Mussolini, sono il prodotto di una lunga e ben meditata elaborazione, fatta attraverso tutte le categorie interessate. E indubbia-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente sanno, altresì, che, seguendosi un tal metodo, che è metodo di pura marca fascista, difficilmente può verificarsi che le disposizioni così formulate non sieno del tutto aderenti alle necessità alle quali devono provvedere e non sieno informate ai più sani principi della giustizia, che da Roma ha sempre illuminato il mondo.

È il caso, appunto, della nuova legge, alla cui formazione tutti gli organi, comunque interessati alla materia, hanno portato il loro contributo.

Al momento istesso nel quale in Italia ci si accinge alla promulgazione di questa legge, in altri Paesi sono in preparazione vaste riforme sulla materia del diritto di autore; ricorderà, fra le Nazioni amiche, la Germania e la Spagna. La nuova legge italiana non mancherà, al certo, di esercitare una profonda influenza sui lavori di riforma sopra accennati; sicchè, come per la legge del 1925, il pensiero giuridico italiano potrà attuare e sviluppare nel mondo tutta la sua forza di espansione.

Il progetto italiano si distacca dalle leggi degli altri Stati, principalmente, per questa caratteristica: perchè ha disciplinato giuridicamente, in modo unitario, organico e completo, con visione moderna e fascista, i beni e i rapporti relativi alla creazione, alla riproduzione e alla diffusione delle opere dell'ingegno e, cioè, anche rapporti non di diritto di autore in senso stretto. Trattasi delle disposizioni sui cosiddetti diritti connessi all'esercizio del diritto di autore e di quelli sugli Enti pubblici per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore.

Una tale tendenza era già visibile nel processo di sviluppo dottrinario e legislativo della materia, quale è apparso in questi ultimi tempi. Ricorda, per la legislazione straniera, la legge austriaca sul diritto di autore e sui diritti affini, del 9 aprile 1936, insigne documento legislativo in questo campo, e quella sulle Società di autori; la legge tedesca sulla attività di intermediario in materia di esecuzioni musicali, del 4 luglio 1933 e del 15 febbraio 1934; il progetto germanico di riforma delle leggi sul diritto di autore del 1935-37, che tanti punti di contatto ha con questo italiano nello schema generale e nelle soluzioni date a molti problemi particolari. Ricorda, infine, nel campo della tutela internazionale, che si riallaccia alla convenzione internazionale di Berna, l'iniziativa dell'Istituto di Roma per la unificazione del diritto privato, presieduto dal Senatore D'Amelio, che nel 1939 redasse un progetto inteso ad

estendere il programma della conferenza diplomatica di Brusselle, di revisione della convenzione di Berna, all'esame di nuove convenzioni a quella collegate, e ciò al fine di proteggere internazionalmente alcuni diritti connessi con il diritto di autore.

Ma, a parte il fatto che una tale felice tendenza si deve prevalentemente al pensiero di giuristi italiani, è soltanto nell'attuale disegno di legge che essa si è realizzata compiutamente, e con inconfondibili segni dell'equilibrio giuridico italiano, specie per quanto riguarda l'equa contemperanza di contrapposti interessi nella disciplina dei diritti degli artisti esecutori, dei produttori di dischi fonografici e nella regolamentazione del contratto di edizione.

Un altro punto del disegno di legge italiano, che costituisce una novità nei confronti della legge del 1925, trova precedenti in leggi straniere: il regolamento relativo al diritto dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative, introdotto in Francia con la legge 11 marzo 1902 e in Belgio con quella 25 giugno 1921. Ma anche qui, nonostante le gravi difficoltà di applicazione del principio, il progetto italiano si distacca dalle altre leggi straniere e ne costituisce un progresso per una maggiore audacia e, nel contempo, per una maggiore prudenza: per una maggiore audacia, in quanto esso non ha limitato tale diritto ad una modesta percentuale sul prezzo raggiunto dall'opera d'arte in qualsiasi vendita pubblica; per una maggiore prudenza, perchè ha rispettato ampiamente le giuste esigenze dei mercanti d'arte e l'interesse pubblico alla libera circolazione delle opere.

A proposito di precedenti stranieri del progetto italiano, osserva come la Commissione ministeriale di riforma abbia esaminato anche il progetto francese del 13 agosto 1936, solo, però, al fine di scartarne risolutamente i principi informativi. Tale progetto, infatti, basa il diritto di autore sul concetto di « remunerazione del lavoro », riallacciandosi in tal guisa, con spirito che è troppo lontano dalla visuale fascista, alla vecchia legislazione sovietica del primo stadio della Rivoluzione (decreto 26 novembre 1918), concetto che noi riteniamo nocivo e pericoloso per gli stessi interessi degli autori che il progetto intendeva salvaguardare. Il disegno di legge italiano, analogamente al progetto germanico, è rimasto, invece, ancora alla concezione giuridica tradizionale e, cioè, che i rapporti di diritto di autore hanno per oggetto una « cosa », e questa « cosa » è l'opera dell'inge-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gno, non la locazione di energia umana. Tale concezione tradizionale, però, esso ha vivificato con la concezione fascista della proprietà, allorchè nell'articolo 6 si dichiara che solo titolo di acquisto originario del diritto è l'atto « creativo » considerato come la più nobile espressione del lavoro umano.

Così, nello stesso spirito di onestà giuridica e di reazione ad ogni illogica estensione di tutela, il disegno di legge ha eliminato la formula della legge del 1925, della protezione delle opere « qualunque ne sia il merito e la destinazione », in quanto, come bene ha scritto il Senatore Piola Caselli nella sua relazione generale al disegno predisposto dalla Commissione ministeriale, occorre che l'opera, perchè possa ottenere la protezione della legge, abbia un merito, sia pure modesto, e abbia la destinazione specifica di rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione col pubblico.

Anche per tale coraggiosa affermazione, che pone un freno alla troppo facile protezione di lavori sprovvisti di qualsiasi contributo creativo, il disegno di legge italiano costituisce un progresso su tutte le leggi straniere e riafferma, nel campo del diritto di autore, la concezione fascista dei diritti subiettivi, che debbono trovare giustificazione in motivi etici e sociali.

Concludendo, rileva che l'importanza della riforma, oltre che da queste considerazioni di indole generale, risulta ancora più e meglio dall'esame delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge. Tali disposizioni sono state lucidamente riassunte in una rapida sintesi nella relazione ministeriale, la quale si completa con l'altra del Senatore Piola Caselli, che, in una accurata disamina, dà ragione di tutte le innovazioni apportate.

Si può, pertanto, affermare che, in conformità delle direttive del Duce, lo spirito informatore della legge è veramente la tutela dei diritti dell'autore, compenetrato, con sano criterio di giustizia, con i diritti di coloro che, in diversa forma, contribuiscono alla realizzazione dell'opera creata. (*Applausi*).

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, rivolge un vivo ringraziamento al Consigliere Pierantoni per la sua chiara ed esauriente relazione e ricorda che l'odierno disegno di legge è stato elaborato e formato attraverso due anni, circa, di lavoro e di discussioni attente, profonde e proficue. A queste discussioni hanno preso parte i rappresentanti di tutte le categorie interessate, cosicchè la compilazione del provve-

dimento è stata veramente un esempio di collaborazione sindacale e corporativa.

Dopo questa elaborazione, nella quale si è tenuto conto di tutti gli interessi, del loro urto e della loro sintesi, giuristi di chiara fama, specializzati da tempo nella materia difficile del diritto di autore, hanno coadiuvato per armonizzare tutte le osservazioni presentate e dare al disegno di legge una forma il più possibile perfetta, anche in connessione con le altre leggi e con i Codici. A sua volta, il Ministero di grazia e giustizia, di concerto col quale è presentato il disegno di legge, ha prestato la sua assistenza e ha completato l'opera della Commissione ministeriale, nominata a suo tempo dal Duce, perfezionando ancora la connessione della nuova legge fascista del diritto d'autore con le altre leggi dello Stato.

A proposito dei numerosi emendamenti al disegno di legge, presentati anche all'ultimo momento, pone in rilievo che importanti modificazioni sono state già accolte dal Governo e che molti degli attuali emendamenti riguardano questioni che sono state lungamente esaminate, discusse e, dopo ponderato esame, risolte, con la collaborazione — ripete — delle categorie interessate.

Esprime quindi la certezza che — in sede di discussione legislativa — gli interessi singoli si presentino non più isolatamente, ma nella loro sintesi, armonizzati in un punto di vista superiore, che tenga conto della necessità di varare finalmente la legge e valga a dimostrare non soltanto la funzionalità e la rapidità del nostro sistema legislativo, ma anche la sua originalità. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE

CAPO I. — OPERE PROTETTE.

ART. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Ferrario Artemio: « *Sopprimere le parole:* di carattere creativo ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FERRARIO ARTEMIO si rende conto che è considerato come un pregio dell'odierna legge di introdurre un criterio di discernimento fra le opere di vero carattere creativo e tutte le altre. Trova, tuttavia, che la dizione « carattere creativo », la quale comprende l'originalità assoluta nella sostanza e nella forma, sia troppo impegnativa e tale da prestarsi a varie interpretazioni in sede contenziosa.

È disposto, però, a ritirare l'emendamento se si ritiene che la sua preoccupazione non sia fondata.

LUALDI crede che l'espressione usata dal disegno di legge debba rimanere immutata; in caso diverso la definizione sarebbe troppo generica e si cadrebbe nel difetto opposto a quello accennato dal camerata Ferrario. È essenziale affermare il concetto dell'originalità assoluta dell'opera dell'ingegno:

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, prega il Consigliere Ferrario di non insistere nell'emendamento, perchè la precisazione del carattere creativo dell'opera è indispensabile.

(L'articolo è approvato nel testo ministeriale).

ART. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

1°) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, scritte ed orali;

2°) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3°) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4°) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5°) i disegni e le opere dell'architettura;

6°) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quarto del titolo secondo.

FONTANELLI, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Sostituire il n. 1 col seguente:

1°) le opere letterarie, e cioè: le opere letterarie propriamente dette, nelle quali ha particolare importanza il movente estetico, le opere scientifiche, le opere didattiche, le opere religiose e in genere tutte le opere di cultura e cognizione affidate alla scrittura, siano esse presentate in forma scritta oppure oralmente;

BONARDI.

Sostituire il n. 1 col seguente:

1°) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose tanto se in forma scritta quanto se orale.

PIERANTONI.

Al n. 1), dopo la parola: scientifiche, *aggiungere le altre:* politiche, militari, sociali, economiche.

ROSONI ROLANDO.

Dopo il n. 4°, aggiungere il seguente:

4°-bis) i lavori di cartografia.

BONARDI.

PIERANTONI, *Relatore*, mantiene il suo emendamento, che è stato — d'altra parte — accettato dal Governo.

Ritiene superfluo l'emendamento Bonardi al n. 1, perchè tutte le opere letterarie dovrebbero avere un movente estetico e perchè le opere di cultura sono anche opere di cognizione.

Non crede neppure necessario l'emendamento Rosoni allo stesso numero, perchè le opere politiche, militari, sociali, economiche fanno anch'esse parte delle opere scientifiche.

BONARDI dichiara che il suo emendamento si ispirava al desiderio di colmare quella che potrebbe apparire una lacuna, in quanto non crede che le opere filosofiche, politiche, morali e storiche possano essere comprese tra le opere letterarie e didattiche e neppure tra le opere scientifiche, mentre si potrebbe aggiungere: e tutte le opere di cultura e cognizioni affidate alla scrittura.

Tuttavia, se si ritiene che tale dubbio non abbia ragion d'essere e che la dizione generica dell'articolo comprenda anche le opere da lui accennate, non insiste nell'emendamento.

SANGIORGI osserva che l'articolo ha un valore esemplificativo e non è tassativo. L'emendamento del camerata Bonardi ormai

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ritirato e che era inteso a colmare delle lacune, ne avrebbe — invece — creato delle altre perchè, ad esempio, non comprendeva le opere drammatiche, per le quali vi è non solo un diritto letterario, ma anche uno di rappresentazione.

Si associa all'emendamento Pierantoni.

ROSONI ROLANDO ritira il proprio emendamento.

PIERANTONI, *Relatore*, crede superflua anche l'aggiunta proposta dal camerata Bonardi al n. 4, la dizione del quale è abbastanza estesa per comprendere i lavori di cartografia.

BONARDI afferma che la cartografia e i lavori cartografici rappresentano una caratteristica manifestazione di attività intellettuale e di elaborazione tecnica, che merita di essere protetta.

GRAY, *Presidente della Commissione legislativa delle professioni ed arti*, osserva che la legge contempla le opere della incisione.

BONARDI fa notare che, se nell'articolo si parla anche delle opere dell'incisione, si tien conto però del valore artistico. Ora nella cartografia il punto di vista artistico ha una funzione secondaria ed essa non può, quindi, essere considerata come opera creativa; ma non per ciò deve essere privata di una particolare protezione.

Ricorda che la cartografia ha assunto proporzioni grandiose e che in Italia ha raggiunto risultati imponenti, che sono il prodotto di ricerche e studi profondi e di continui aggiornamenti. Oltre le carte riguardanti la geografia fisica che in fondo è sempre quella, vi sono carte fisico-economiche, turistiche nei vari rami: ora tutto ciò è frutto della cultura e dell'ingegno e deve essere tutelato. La legge deve impedire che uno stampatore qualsiasi possa riprodurre senza compenso un'opera dell'ingegno qual'è quella del cartografo.

Nota, d'altra parte, che all'articolo 122 del disegno di legge i camerati Pierantoni e Sangiorgi hanno proposto anche essi emendamenti che riguardano le carte geografiche e i lavori di cartografia e, in sostanza, corrispondono alla sua proposta. Se tali emendamenti saranno accolti nella loro sede, appagando così un'antica aspirazione dei cartografi, dichiara senz'altro di ritirare il proprio.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, dà, in questo senso, assicurazioni al Consigliere Bonardi.

(L'articolo 2 è approvato con l'emendamento proposto dal Relatore. — Si approvano pure, nel testo ministeriale, gli articoli 3 e 4).

ART. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi delle leggi, dei decreti, dei regolamenti, delle decisioni giudiziarie e, in genere, degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

FONTANELLI, *Segretario*, legge un emendamento proposto dal Consigliere Fodale, perchè dopo le parole: « dei regolamenti » si aggiungano le altre: « delle norme collettive ».

PIERANTONI, *Relatore*, conviene nella opportunità di un'aggiunta, ma non crede che la locuzione adoperata dal camerata Fodale sia la più adatta. Osserva che il testo ministeriale parla degli « atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche » e che vi sono molti documenti che emanano dallo Stato, come le circolari ministeriali, le norme per l'indicazione di determinate leggi, ecc., di cui non si parla, perchè s'intendono compresi nella espressione generica.

In conseguenza, la formula proposta dal camerata Fodale potrebbe essere sostituita dall'altra più propria « norme dei rapporti collettivi »; oppure si potrebbero togliere dal testo le indicazioni particolari e mantenere soltanto la locuzione comprensiva; dare, cioè, all'articolo la formulazione seguente: « Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere ».

FODALE insiste nell'emendamento per due ragioni.

In primo luogo, la norma corporativa e il contratto collettivo non possono essere equiparati a un atto di amministrazione dello Stato. L'articolo elenca le fonti giuridiche dello Stato, cioè: leggi, decreti, regolamenti, ma occorre non dimenticare che accanto ad esse ci sono le norme corporative e i contratti collettivi.

In secondo luogo, pur ammettendo che la espressione « norme collettive » — adottata in un primo tempo, in sede di lavori per il Codice civile, per indicare il contratto collettivo e la norma corporativa — non sia adatta, la formulazione proposta dal camerata Pierantoni non è accettabile, perchè non assumerebbe un significato giuridicamente esatto.

In questo caso sarebbe preferibile tornare alla dizione contenuta nelle leggi del 1926 e del 1939, cioè leggi, decreti, regolamenti, contratti collettivi e norme equiparate.

.XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che l'indicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti contenuta nell'articolo ha carattere esemplificativo e non tassativo; la soluzione migliore sarebbe, dunque, quella proposta dal Relatore, cioè di eliminare questa menzione esemplificativa adottando il testo da lui indicato.

La nuova dizione comprenderebbe senza alcuna eccezione tutti gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni e lascerebbe impregiudicata la questione che si dibatte in sede di formazione del Codice delle obbligazioni circa l'esattezza o meno della espressione « norme collettive », la quale infatti non appare del tutto esatta, perchè, in verità, « collettiva » non è la norma, ma « collettivi » sono i rapporti.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, concorda.

(L'articolo 5 è approvato nel testo proposto dal Relatore).

CAPO II. — SOGGETTI DEL DIRITTO.

ART. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Ferrario Artemio:

Sostituire le parole: dalla creazione dell'opera, *con le altre:* dalla paternità dell'opera.

FERRARIO ARTEMIO vi rinunzia, perchè questo emendamento era una conseguenza di quello proposto all'articolo 1.

(L'articolo è approvato nel testo ministeriale).

ART. 7.

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

FONTANELLI, *Segretario*, legge un emendamento del Consigliere Ferrario Artemio:

Al comma 1^o, sostituire le parole: dirige la creazione dell'opera stessa, *con le altre:* dirige l'opera stessa.

FERRARIO ARTEMIO lo ritira, perchè anche questo emendamento era conseguente a quello proposto all'articolo 1.

(L'articolo è approvato nel testo ministeriale. — Così pure l'articolo 8).

ART. 9.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorchè si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

FONTANELLI, *Segretario*, legge un emendamento del Consigliere Ferrario, perchè alla fine del comma 1^o si aggiungano le seguenti parole: « e sia stato riconosciuto come tale a sensi di legge ».

FERRARIO ARTEMIO crede necessaria l'aggiunta, perchè l'identità dell'autore non dev'essere soltanto dichiarata, ma riconosciuta.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* osserva che, se non vi è contestazione, non occorre uno specifico riconoscimento.

PIERANTONI, *Relatore*, è contrario all'emendamento.

FERRARIO ARTEMIO vi rinunzia.

(L'articolo 9 è approvato nel testo ministeriale).

ART. 10.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili a dette comunioni le disposizioni che regolano la società civile. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, nè può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FONTANELLI, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Al comma 3^o, sostituire il primo periodo con il seguente:

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.

PIERANTONI.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al caso di ripudio dell'opera da parte di uno o più coautori.

FERRARIO ARTEMIO.

PIERANTONI, *Relatore*, mantiene il suo emendamento, che è accettato dal Governo.

FERRARIO ARTEMIO dichiara che il suo emendamento vuol prevedere il caso di un ripudio ingiustificato dell'opera.

PRESIDENTE osserva che si è in materia di comunione: l'Autorità giudiziaria penserà, dunque, a stabilire la continuità o meno della comunione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che la partecipazione a una comunione implica delle obbligazioni da parte di tutti i compartecipi.

FERRARIO ARTEMIO ritira l'emendamento.

(L'articolo 10 è approvato con l'emendamento del Relatore).

ART. 11.

Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito nazionale fascista, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

FONTANELLI, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Al comma 1^o, sopprimere le parole: create e.

DI MARZIO, FERRARIO ARTEMIO,
PIERANTONI.

Sopprimere il comma 2^o.

FERRARIO ARTEMIO.

Sostituire il comma 2^o col seguente:

Lo stesso diritto spetta alle Accademie ed agli Enti pubblici sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni, nonchè agli Enti privati che non perseguono scopi di lucro.

PIERANTONI.

Sostituire il comma 2^o col seguente:

Lo stesso diritto spetta alle Accademie, agli altri Enti pubblici ed alle organizzazioni sindacali per le loro pubblicazioni di carattere artistico, tecnico, culturale e scientifico.

BORGOMANERI.

Sostituire il comma 2^o col seguente:

Lo stesso diritto spetta alle Accademie ed agli altri Enti pubblici ed alle associazioni culturali.

BONARDI.

Al comma 2^o, sopprimere le parole: e sulle loro pubblicazioni.

FODALE.

PIERANTONI, *Relatore*, rinuncia a svolgere l'emendamento al comma 1^o, perchè le ragioni ne sono evidenti.

FERRARIO ARTEMIO, a proposito della sua proposta di soppressione del comma 2^o, ricorda che assai spesso le Accademie e, in modo particolare, il Consiglio delle ricerche pubblicano note e studi di carattere scientifico che sono la fatica personale di qualcuno dei collaboratori ma non portano la firma del compilatore: in questo caso, è giusto che lo studioso non perda il suo diritto di autore. Raccomanda, pertanto, che questo caso sia tenuto in considerazione e che lo scrittore possa far valere la paternità della propria opera.

PIERANTONI, *Relatore*, non condivide la preoccupazione del camerata Ferrario. Se un'Accademia pubblica una raccolta di scritti, ha tutto l'interesse di mettere in evidenza il nome dell'autore.

FERRARIO ARTEMIO osserva che occorre, allora, chiarire esattamente il significato della espressione: « pubblicate sotto il loro nome ». Si richiama, poi, all'articolo 9 che prevede un caso simile.

PIERANTONI, *Relatore*, replica che quella dell'articolo 9 è una chiarificazione indispensabile, perchè, in base alla legge presente, l'autore di opera anonima non era ammesso a goderne i benefici, il che determinava vertenze anche importanti.

Contesta che l'articolo 11, così come è stato formulato, possa in alcun modo ledere il diritto degli autori, nè crede che le argomentazioni del camerata Ferrario siano tali da indurre a modificarlo nel senso da lui voluto.

Quanto all'emendamento del Consigliere Borgomaneri, il quale al comma 2^o vorrebbe, in sostanza, specificare che si tratta di pubblicazioni di carattere artistico, tecnico, cul-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

turale e scientifico, ritiene superflua l'aggiunta perchè la formula generica comprende tutti i diversi tipi di pubblicazioni.

FERRARIO ARTEMIO e BORGOMANERI non insistono nei loro emendamenti.

PIERANTONI, *Relatore*, sull'emendamento del camerata Bonardi, nota che esso è assorbito da quello che egli stesso ha proposto ed è stato accettato dal Governo.

BONARDI ritira il proprio emendamento e si associa a quello del Relatore, avvertendo che nello stesso senso bisognerà modificare anche l'articolo 29.

FODALE, illustrando il proprio emendamento, perchè il diritto di autore spettante alle Accademie e agli altri Enti pubblici culturali, sia limitato alla raccolta dei loro atti, escludendone le pubblicazioni, ricorda che sovente le Università promuovono raccolte di studi, affidando lo svolgimento dei temi a vari docenti.

Ritiene che, per tali raccolte, il diritto di autore debba spettare all'autore delle opere; e che, se si vuole giustamente tutelare l'attività delle Accademie e degli Enti culturali nelle loro manifestazioni dirette, ossia negli atti, deve essere tutelato anche il diritto dell'autore quando le Università, le Accademie o gli altri Enti si fanno patroni di collane di pubblicazioni.

PRESIDENTE concorda nel principio; ritiene, però, che l'articolo 11 sia formulato in modo da escludere qualsiasi equivoco perchè al primo comma è detto che si tratta di opere « pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese ». Questo non è il caso delle pubblicazioni universitarie e degli atti delle Accademie, perchè l'autore non lavora « per conto » delle Università e delle Accademie.

Comunque, se la modificazione tende a eliminare ogni possibilità di inesatte interpretazioni, potrebbe essere inserita nell'emendamento del Relatore, accettato dal Governo, che avrebbe così la formulazione seguente:

« Lo stesso diritto spetta alle Accademie ed agli Enti pubblici sulla raccolta dei loro atti, nonchè agli Enti privati che non perseguono scopi di lucro ».

BONELLI dichiara di accettare l'emendamento Fodale, nel senso, però, che esso sia apportato al testo ministeriale e non a quello dell'emendamento del Relatore. È contrario, infatti, alla menzione degli Enti privati.

PIERANTONI, *Relatore*, non è favorevole all'accoglimento dell'emendamento del Consigliere Fodale e ricorda che vi sono Enti privati i quali non hanno finalità di lucro e si

fanno promotori di pubblicazioni, come ad esempio la C. T. I., l'E. N. I. T. e la C. I. T.

FODALE e ALTRI osservano che si tratta di Enti pubblici.

PIERANTONI, *Relatore*, afferma che, nel caso di codesti Enti, è giusto tutelare il diritto di autore sulle loro pubblicazioni.

BONARDI ricorda che il suo emendamento tendeva, appunto, ad assicurare la protezione del diritto di autore anche alle associazioni culturali non aventi fini di lucro. Non si comprende perchè, proprio quando il nuovo Codice civile fascista riconosce gli Enti di fatto e li disciplina, l'odierna legge non debba riconoscere un diritto già ammesso da quella del 1925 a favore di istituzioni benemerite della cultura, specialmente popolare.

Non si intende neppure perchè, mentre da una parte si parla di opere degli Enti statali, si accenni dall'altra ad atti e pubblicazioni, con una limitazione — cioè — che non crede corrisponda allo spirito della legge.

DI MARZIO CORNELIO osserva che la legge difende il diritto di autore e non le pubblicazioni.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, conviene che la frase « e sulle loro pubblicazioni » non è del tutto soddisfacente; tuttavia una norma, che tuteli gli Enti in questa materia, è indispensabile. In realtà, quando si tratta di atti di un Ente pubblico, è evidente che nessun autore ne rivendicherà il diritto; ma quando un Ente pubblico commissiona una pubblicazione che non comporta, anzi esclude — per così dire — il nome dell'autore, (e questo avviene molto frequentemente per opuscoli di propaganda, ecc.), in un determinato momento l'autore potrebbe esser tentato di rivendicare i suoi diritti e di crear delle vertenze con l'Ente: ecco perchè non sarebbe opportuno limitarsi alla indicazione degli « atti ». Aggiunge che una limitazione del genere sarebbe in antitesi col criterio estensivo proposto dal Relatore, tanto più che gli Enti privati non hanno atti, ma soltanto pubblicazioni. Certo, la dizione attuale è troppo estensiva, perchè sembrerebbe escludere dal diritto di autore qualsiasi pubblicazione edita da un Ente privato: si tratta, dunque, di trovare una formula che concili i due casi opposti.

PIERANTONI, *Relatore*, propone di demandare la materia al regolamento.

BONELLI crede che le preoccupazioni espresse dal Ministro siano eliminate dal primo articolo della legge, il quale prevede la protezione per le opere dell'ingegno « di carattere creativo ». Gli opuscoli, le statistiche,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gli elenchi, che possono pubblicare le Accademie o gli altri Enti privati non hanno carattere creativo.

PIERANTONI, *Relatore*, ribadisce i concetti espressi dal Ministro, nel senso che sopprimere l'inciso riguardante le pubblicazioni potrebbe essere pericoloso e rinnova la proposta di disciplinare la materia — secondo tali concetti — in sede di regolamento.

GRAY, *Presidente della Commissione legislativa delle professioni ed arti*, è contrario alla proposta, trattandosi di materia troppo importante per essere affidata al regolamento.

TASSINARI RENATO crede che la dizione potrebbe essere la seguente: « sulle loro pubblicazioni che non rechino il nome dell'autore ».

DI MARZIO CORNELIO è contrario perchè ciò incoraggerebbe l'anonimato.

BONARDI rileva che si tratta di proteggere le opere collettive, prevalentemente dizionari, guide, ecc.

PRESIDENTE osserva che opere di questo genere non portano il nome dell'autore, ma dell'Ente che le ha pubblicate.

BONARDI sostiene che, appunto per ciò, tali pubblicazioni dovrebbero essere contemplate e protette dalla legge.

MAGGI propone che il Ministro concordi col Relatore e gli altri proponenti di emendamenti un nuovo testo dell'articolo, che rispecchi le osservazioni dei vari oratori.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta.

(La discussione dell'articolo 11 è rinviata).

PRESIDENTE comunica che il consigliere Bonardi propone il seguente articolo 11-bis:

All'autore materiale dell'opera o delle parti di opera che vi siano state commesse dalla persona o dall'Ente che si fa promotore dell'opera stessa non compete il diritto d'autore, ma solo il diritto al compenso, previamente pattuito, purchè l'accordo risulti da scritto. Analogamente, non compete il diritto di autore a chi ha compiuto l'opera o parte dell'opera per rapporto di impiego, quale altra delle mansioni espressamente previste per la sua assunzione.

BONARDI fa presente che non è infrequente il caso di Enti che assumano, con contratto di impiego, determinate persone per la elaborazione di opere che generalmente non portano il nome dell'autore: opere — come ha già accennato durante la discussione dell'articolo 11 — di carattere prevalentemente collettivo, come dizionari, guide, ecc.

La sua proposta tende ad evitare che, ad opera compiuta, l'impiegato-scrittore tenti la rivalsa del diritto d'autore nei riguardi dell'Ente che, per contratto, lo ha assunto proprio per quel particolare lavoro.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che si tratta di un caso particolare che non può rientrare in questa legge.

Prega il camerata Bonardi di non insistere nella sua proposta.

BONARDI, pur rilevando che il caso si verifica frequentemente, rinuncia all'emendamento.

(Si approva nel testo ministeriale l'articolo 12, riguardante la protezione della utilizzazione economica dell'opera).

ART. 13.

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il seguente emendamento del consigliere Ferrario Artemio:

Sostituire le parole: la fonografia, la cinematografia, *con le altre:* la incisione fonografica, la stampa cinematografica.

FERRARIO ARTEMIO dichiara che l'emendamento ha carattere formale e tende a una maggiore chiarezza del testo, dato che si parla di pubblicazioni. Cinematografia, infatti, non vuol dire « stampa cinematografica », nè fonografia « incisione fonografica ».

D'AROMA trova che la dizione del testo è chiarissima: quando — ad esempio — si parla di cinematografia, si comprende tutto quello che la riguarda e che, in quanto sia opera dell'ingegno di carattere creativo, è per ciò stesso tutelata.

È contrario, pertanto, all'emendamento.

PIERANTONI, *Relatore*, si associa a queste osservazioni.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, non accetta l'emendamento.

FERRARIO ARTEMIO lo ritira.

(L'articolo 13 è approvato nel testo ministeriale — Così pure l'articolo 14).

ART. 15.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recita-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro.

FONTANELLI, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Al comma 1^o, sostituire le parole: opera di pubblico spettacolo, *con le altre:* opera atta a pubblico spettacolo.

FERRARIO ARTEMIO.

Al comma 2^o, dopo la parola: famiglia, *aggiungere le altre:* degli alberghi.

PINCHETTI.

FERRARIO ARTEMIO E PINCHETTI li ritirano.

(L'articolo 15 è approvato nel testo ministeriale — Si approvano pure gli articoli 16, 17, 18 e 19).

ART. 20.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi a quelle modificazioni della sua opera che risultano da necessarie successive modificazioni della costruzione nella quale l'opera stessa è stata realizzata.

FONTANELLI, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Al comma 1^o, sostituire le parole: pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, *con le altre:* grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali ed alla sua reputazione.

FERRARIO ARTEMIO.

Sostituire il comma 2^o con il seguente:

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della rea-

lizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata.

PIERANTONI.

Sostituire il comma 2^o, col seguente:

Nelle opere di architettura, in linea generale, l'autore non può opporsi a quelle modificazioni che risultino da diverse successive inderogabili esigenze: tuttavia se l'opera rivesta importante carattere artistico tali modificazioni debbono essere apportate dall'autore dell'opera o da persona da lui autorizzata.

DEL DEBBIO.

FERRARIO ARTEMIO ritira il proprio emendamento.

PIERANTONI, *Relatore*, dichiara che l'emendamento sostitutivo da lui proposto al comma 2^o, inteso a precisare con maggiore chiarezza l'intendimento della legge, è stato concordato col Governo.

Per quel che riguarda l'emendamento del Consigliere Del Debbio, rileva che esso, nel primo periodo, chiede quello che è già contenuto nell'emendamento da lui stesso proposto, solo che parla di « inderogabili esigenze », di cui non è precisato il carattere.

DEL DEBBIO richiama il caso dei piani regolatori, che impongono la demolizione di determinate costruzioni.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che questo caso esorbita dalla tutela prevista dalla legge in discussione, perchè risponde a speciali necessità e a speciali poteri e prescinde soprattutto dalla volontà delle parti, cioè l'esecutore dell'opera architettonica e il proprietario. Ritiene, quindi, che la dizione da lui proposta: « modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione » o « all'opera già realizzata » sia abbastanza precisa e rispondente allo scopo della legge.

DEL DEBBIO accetta, per la prima parte, la formula dell'emendamento Pierantoni. Non crede necessaria una illustrazione della seconda parte della sua proposta, secondo la quale le eventuali modificazioni debbono essere apportate dall'autore dell'opera o da persona da lui autorizzata.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, afferma che quello prospettato dal Consigliere Del Debbio è un problema che merita profonda attenzione.

Quando vi sono importanti interessi artistici da tutelare, il compito di proteggerli appartiene allo Stato, non al privato. Se si introduce il principio che possa essere l'au-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tore dell'opera a qualificare come lavoro di importante carattere artistico quello da lui compiuto, e se ne fa materia di controversia tra chi ha commissionato l'opera e l'architetto, si apre un campo così vasto di discussioni da non poterne prevedere le conseguenze e i riflessi.

Chi fa eseguire un'opera (una villa, ad esempio) non sempre intende che essa sia opera di carattere artistico; per ciò, non è possibile che egli sia vincolato dalla pretesa del costruttore, il quale a un certo punto voglia rivendicare tale carattere. Un giudizio del genere deve essere riservato allo Stato, che tutela il patrimonio artistico nazionale, anche quello ancora in atto e in formazione; non deve costituire materia di controversia o di discussione fra il committente e l'autore dell'opera architettonica. Per queste ragioni, non può accettare l'emendamento Del Debbio.

GRAY, *Presidente della Commissione legislativa delle professioni ed arti*, nota che, effettivamente, la legge non precisa a chi spetti la definizione della importanza artistica di una determinata opera: in questo senso l'emendamento del camerata Del Debbio è fondato e sarebbe opportuno trovare una formula che indichi esattamente l'organo chiamato al giudizio di carattere artistico.

Afferma, però, che lo stesso camerata Del Debbio limita l'importanza della sua rivendicazione, quando ammette che le eventuali modificazioni all'opera architettonica debbano essere apportate dall'autore, o « da persona da lui autorizzata ».

FARINACCI, *Presidente della Commissione legislativa della giustizia*, accenna alla eventualità che l'autore dell'opera si rifiuti di apportare le modificazioni.

GRAY, *Presidente della Commissione legislativa delle professioni ed arti*, chiarisce che l'autore può rinunciare al suo diritto, ma — come dice la legge — non può opporsi alle modificazioni.

DEL DEBBIO conferma questo rilievo e, quanto alla sostanza della sua proposta, fa osservare che, se si tutela un'opera pittorica o di scultura connessa con l'opera architettonica, non è ammissibile che non si tutelino anche l'opera architettonica, che forma con la prima un tutto inscindibile.

PIERANTONI, *Relatore*, pone in rilievo che il rapporto giuridico tra committente e architetto si esaurisce con l'esecuzione dell'opera. Ora, quando si tratta — come ha detto il Ministro — di opere che rivestono carattere speciale di importanza artistica, una tutela è indispensabile e in questi casi

la esercita lo Stato; ma se si tratta di un'opera qualsiasi, la quale sarà sempre considerata dall'architetto autore del progetto come una opera di grande valore artistico, ma avrà invece il comune valore del suo genere, non è possibile sottomettere il committente alle pretese dell'autore.

DEL DEBBIO osserva, a sua volta, che al n. 4 dell'articolo 2 del disegno di legge sono comprese, fra le opere protette, le opere delle arti figurative, della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate. Ora, se si proteggono perfino le opere applicate all'industria, a più forte ragione si deve tutelare l'architettura.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, richiama l'attenzione del camerata Del Debbio sul fatto che nell'articolo 2 sono elencate una serie di opere dell'ingegno, suddivise in categorie, ma che nell'articolo 1 è detto esplicitamente che, fra le opere dell'ingegno protette, sono anche le opere dell'arte architettonica.

La legge ha bisogno di riferirsi in vario modo a queste categorie di opere d'arte, appunto perchè sono di carattere diverso. Nel campo letterario, ad esempio, il problema è semplice: l'autore è uno e la sua opera, in un certo senso, si esaurisce nell'atto stesso in cui egli la scrive. Viceversa, nel campo dell'architettura, l'opera di ingegno è strettamente connessa con un fenomeno di carattere industriale o commerciale, con un fatto costruttivo, che non riguarda soltanto l'autore dell'opera dell'ingegno. Così pure nel campo cinematografico, per il quale si sono dovute adottare norme evidentemente diverse da quelle che tutelano l'opera letteraria. Da ciò la necessità di regolare in maniera differente anche la materia relativa all'architettura.

L'emendamento Pierantoni stabilisce che l'autore dell'opera architettonica non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie (e qui necessario equivale sostanzialmente a inderogabile) durante la realizzazione dell'opera o ad opera realizzata. Il camerata Del Debbio solleva il caso di un'opera architettonica che abbia un interesse artistico. Ora se questo interesse esiste realmente, lo Stato, che ne ha i mezzi, ha il dovere di tutelarla, come lo tutela nel campo della pittura e della scultura. Se, invece, l'interesse artistico manca, non si vede perchè lo Stato debba intervenire e si debba

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dare adito ad una infinità di discussioni, le quali non farebbero che limitare gravemente l'attività dell'architetto nel campo edilizio, perchè spingerebbero gl'imprenditori di lavori architettonici ad escludere, nei limiti del possibile, dall'opera dell'architetto il carattere artistico.

MAGGI chiede se l'articolo 20 sia applicabile anche nel caso di rimozioni di opere di scarso valore artistico, inserite nel corpo dell'opera architettonica. Si riferisce, in modo particolare, ad alcuni bassorilievi esistenti nel Palazzo di giustizia di Milano, che non raccolgono il consenso della cittadinanza: potrebbe, eventualmente, il Comune di Milano rimuoverli senza incorrere, a termini di questo articolo, nella opposizione degli autori?

OPPO ricorda che, per questioni del genere, v'è un organo competente: il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, esistente presso il Ministero dell'educazione nazionale. Pertanto, nel caso prospettato dal camerata Maggi, il Ministero della grazia e della giustizia, prima di far rimuovere le opere immurate nelle aule del Palazzo di giustizia di Milano, dovrebbe richiedere il parere del Consiglio predetto.

MAGGI non vede perchè i Comuni dovrebbero chiedere tale parere per gli immobili di loro proprietà.

D'AROMA osserva che i Comuni non sono competenti in materia d'arte.

OPPO concorda.

MAGGI desidererebbe udire in proposito il pensiero del Ministro della cultura popolare.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ritiene che il caso prospettato dal Consigliere Maggi esorbiti dalla sfera d'applicazione dell'articolo in esame.

Crede che i bassorilievi di cui si tratta siano, al pari degli affreschi, rimovibili; ma, per quanto riguarda lo Stato, esso non può intervenire con la sua azione di tutela che soltanto se si tratti di opere di interesse artistico.

TERZI, per conciliare le opposte tendenze ed eliminare possibilità di arbitri da parte dei committenti o eccessive pretese da parte degli architetti, propone di aggiungere al comma sostitutivo del Relatore il seguente periodo:

« Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente Autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni »

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

DEL DEBBIO ritira il proprio emendamento.

(*Si approva l'articolo 20 con gli emendamenti Pierantoni e Terzi*).

ART. 21.

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Ferrario Artemio:

Al comma 2º, dopo le parole: l'autore che si sia rivelato, aggiungere: e sia stato riconosciuto tale.

FERRARIO ARTEMIO vi rinuncia.

(*L'articolo 21 è approvato nel testo ministeriale - Così pure l'articolo 22*).

ART. 23.

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione può altresì essere esercitata dal Ministro della cultura popolare.

FONTANELLI, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2º col seguente:

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro della cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.

PIERANTONI.

Al capoverso ultimo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche su segnalazione del Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

LUALDI.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PIERANTONI, *Relatore*, prega il camerata Lualdi di ritirare il suo emendamento, perchè diversamente bisognerebbe far menzione degli altri Sindacati. Il Ministro della cultura popolare terrà, indubbiamente, conto delle segnalazioni del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, così come delle altre organizzazioni sindacali.

LUALDI avrebbe preferito che l'iniziativa partisse dal Sindacato. Tuttavia non insiste nell'emendamento.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta l'emendamento Pierantoni.

(L'articolo 23 è approvato con l'emendamento Pierantoni — Si approvano nel testo ministeriale l'articolo 24 e l'articolo 25 riguardanti la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera).

(La riunione è sospesa alle 13,50 e ripresa alle 15,30).

PRESIDENTE ricorda che la riunione era stata sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 24 e pone in discussione l'articolo 25.

(È approvato).

ART. 26.

Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Ferrario Artemio:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Il termine di cinquanta anni decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima pubblicazione.

FERRARIO ARTEMIO osserva che questo emendamento è collegato con gli altri presentati agli articoli 28 e 29 e con essi tende a stabilire che il termine di 50 anni

o di 20 anni per il diritto di autore decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima pubblicazione dell'opera.

PRESIDENTE rileva che in proposito l'articolo 25 è abbastanza chiaro, precisando che i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

FERRARIO ARTEMIO fa presente che, appunto perchè tale disposizione non è ripetuta nei successivi articoli, ha creduto opportuno l'aggiunta per la maggiore chiarezza del testo.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che il termine stabilito dalla legge è in diretto rapporto con tutte le altre disposizioni in materia e si ispira al concetto di far cessare i diritti di utilizzazione economica esattamente al cinquantesimo anno dopo la morte dell'autore.

L'emendamento del camerata Ferrario determinerebbe un prolungamento di tale termine per quel periodo di tempo che intercorre tra la morte dell'autore e il 1° gennaio; e di tale prolungamento non si vede la necessità.

Prega, quindi, il proponente di non insistere nell'emendamento.

FERRARIO ARTEMIO rinuncia a questo e ai seguenti altri emendamenti:

All'articolo 27, dopo il 1° comma, aggiungere come comma 2° il seguente:

Il termine di cinquanta anni decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima pubblicazione.

All'articolo 29, sopprimere le parole: alle Accademie ed agli Enti pubblici culturali.

Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:

Il termine di venti anni decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima pubblicazione.

(Gli articoli 26, 27, 28, 29 sono approvati nel testo ministeriale).

ART. 30.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge un emendamento del Consigliere Ferrario Artemio, perchè al comma 1^o, dopo le parole: « di una stessa opera » si aggiunga: « collettiva ».

FERRARIO ARTEMIO ha presentato il suo emendamento, perchè sia chiarito che si tratta di un'opera collettiva.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che può trattarsi anche di un'opera individuale.

PIERANTONI, *Relatore*, concorda.

PRESIDENTE rileva anch'egli che può trattarsi di varie parti di un'opera individuale, pubblicate a distanza di tempo.

MADIA crede, invece, che debba essere un'opera collettiva, perchè, se è individuale, è protetta dall'articolo 25. Infatti, se un autore pubblica un volume ogni lustro della sua vita, il diritto di utilizzazione durerà sempre sino a 50 anni dopo la sua morte.

FERRARIO ARTEMIO si associa al rilievo del camerata Madia.

PIERANTONI, *Relatore*, afferma che l'articolo 30 prevede il caso di opere in varie parti o volumi, pubblicati separatamente, in tempi diversi. Ciò non significa che tali opere debbano essere collettive.

MADIA replica che, secondo l'articolo 30, la durata dei diritti di utilizzazione economica decorre dall'anno di pubblicazione di ciascuna parte o volume di una stessa opera; mentre, a norma dell'articolo 25, se l'autore è unico, il diritto dura tutta la sua vita e sino al termine del cinquantesimo anno dopo la sua morte, qualunque sia l'epoca in cui ha pubblicato l'opera. In conseguenza, se l'opera di cui si parla all'articolo 30 si intende come opera di un solo autore, c'è contrasto fra questo articolo e l'articolo 25. Ecco perchè, se si vuol mantenere l'articolo 30, bisogna intendere che si tratta di opera collettiva, per esempio, una enciclopedia.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che la norma, secondo cui il diritto di utilizzazione economica dell'opera dura tutta la vita dell'autore, e sino al termine del cinquantesimo anno dopo la sua morte, vale per il caso, previsto dall'articolo 25, in cui l'autore sia noto; ma vi è il caso, previsto dall'articolo 27, delle opere anonime o con pseudonimo, per

le quali la durata del diritto di utilizzazione economica è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione, e ciò appunto perchè, ignorandosi l'identità dell'autore, non si può far decorrere questo diritto dalla data della sua morte. Vi è, infine, l'altra ipotesi, prevista dall'articolo 29, dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti alle Amministrazioni dello Stato, al Partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie ed agli enti pubblici culturali, per i quali la durata è di venti anni sempre a partire dalla prima pubblicazione.

È evidente, quindi, che l'articolo 30 non intende riferirsi al caso dell'autore noto, per il quale il termine è di cinquanta anni dalla sua morte, bensì agli altri casi configurati negli articoli 27 e 29.

MADIA crede che, allora, bisognerebbe specificare che, per l'altro caso, resta ferma la disposizione dell'articolo 25.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, obietta che questo è compito di chi applicherà la legge, interpretandola nella sua logica coordinazione.

FERRARIO ARTEMIO ritira l'emendamento.

(L'articolo 30 è approvato nel testo ministeriale — Così pure l'articolo 31).

ART. 32.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è prodotta.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Ferrario Artemio:

Sostituire in fine del secondo periodo, le parole: a quello in cui l'opera è prodotta, *con le altre:* a quello in cui l'opera è stata prodotta.

FERRARIO ARTEMIO fa notare che si tratta di una modificazione formale.

(L'articolo è approvato con questo emendamento — Si approva nel testo ministeriale l'articolo 33 relativo alle opere drammatico-musicali, alle composizioni musicali con parole, alle opere coreografiche e pantomimiche).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 34.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Al comma 2°, aggiungere le parole: e in mancanza di patto in contrario valgono le seguenti norme.

FERRARIO ARTEMIO.

Sostituire il comma 3° col seguente:

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di due terzi del valore complessivo dell'opera.

BONELLI, PIERANTONI.

PIERANTONI, *Relatore*, è contrario all'aggiunta proposta dal Consigliere Ferrario, data la molteplicità delle norme che si potrebbero applicare.

FERRARIO ARTEMIO rinunzia alla sua proposta.

LUALDI è contrario all'emendamento Bonelli e Pierantoni.

BONELLI dichiara che l'emendamento è stato concordato col Sindacato dei musicisti.

Ricorda che nella legge attuale, in mancanza di patti fra le parti, la quota riservata al musicista e quella riservata al poeta librettista è di metà e metà. I rappresentanti dei letterati hanno riconosciuto che questa proporzione non è giusta, perchè nell'opera lirica l'apporto del musicista è evidentemente molto più importante di quello del librettista. È apparso, però, ugualmente ingiusto attribuire tre quarti del valore complessivo dell'opera alla parte musicale e un quarto alla parte letteraria: di qui la proposta

di assegnare rispettivamente — sempre in mancanza di patti contrari — due terzi e un terzo.

In pratica il librettista riceve molto meno; tuttavia, mantenere la misura prevista nel testo ministeriale potrebbe apparire una ingiustizia verso i librettisti.

LUALDI esprime la preoccupazione che l'accettazione dell'emendamento possa avere una influenza in sede di stipulazione dei contratti. È vero che nella vecchia legge le parti erano di eguale proporzione, ma tale norma, in pratica, non è stata mai applicata e i librettisti oggi percepiscono non più del 20 per cento. Crede che il testo ministeriale debba essere mantenuto.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, riferendosi al quarto comma dell'articolo, secondo il quale nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali il valore dei due contributi si considera uguale, chiede il preciso significato della espressione « si considera ».

BONELLI osserva che questa valutazione riguarda i casi, nei quali non esista un patto diverso.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO sostiene che la legge deve contenere una indicazione precisa.

MADIA propone di aggiungere: « salvo patto contrario ».

PRESIDENTE nota che questo è sottinteso. Si tratta di norme dispositive, non di norme cogenti.

PETTINI fa notare che già all'articolo 33 è detto: « in difetto di particolari convenzioni »; è inutile, quindi, ripeterlo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, si rimette alle decisioni delle Commissioni per quel che riguarda la determinazione delle quote.

PIERANTONI, *Relatore*, fa presente che l'attribuzione di una maggiore aliquota al musicista è resa inutile dal disposto dell'articolo 33. È evidente che un autore di libretti, il quale abbia una certa rinomanza, ha anche la possibilità — in virtù di quell'articolo — di concludere una convenzione particolare e chiedere un compenso maggiore. In caso diverso, la sua quota — secondo l'emendamento presentato da lui e dal camerata Bonelli — sarà di un terzo. È giusto riflettere che vi sono libretti i quali hanno un notevole valore letterario, anche rispetto alla parte musicale.

MACARINI CARMIGNANI è favorevole al mantenimento del testo ministeriale, perchè

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

— anche nel caso di libretti di grande pregio — il valore dell'opera lirica è rappresentato essenzialmente dalla musica.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento proposto dai Consiglieri Bonelli e Pierantoni.

(Non è approvato — Si approva l'articolo nel testo ministeriale).

ART. 35.

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1°) allorchè, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non la ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2°) allorchè, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3°) allorchè, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta, o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può utilizzare la musica per altra opera.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti del Consigliere Ferrario Artemio:

Al comma 1°, n. 1, *dopo le parole*: questi non lo ponga, *aggiungere la parola*: compiutamente.

Al comma ultimo, *aggiungere in fine le parole*: o destinazione.

FERRARIO ARTEMIO chiarisce che il primo emendamento riguarda la eventualità che l'opera musicale non sia completa in tutti i suoi elementi.

PIERANTONI, *Relatore*, afferma che la espressione « non la ponga in musica » va intesa nel senso che l'opera deve essere completa. Può verificarsi che — come per la *Turandot* di Puccini — l'opera non sia com-

piuta a causa della morte del musicista; ma si tratta di un caso eccezionale.

FERRARIO ARTEMIO dichiara risultargli che ci sono, in questo campo, molte vertenze in corso; comunque, rinuncia alla sua proposta.

Quanto al secondo emendamento, siccome il testo ministeriale può lasciar supporre che il compositore debba utilizzare la sua musica per un'opera dello stesso genere, ha creduto utile un'aggiunta intesa a precisare che la musica può servire per un'opera di genere diverso.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, propone la dizione: « può altrimenti utilizzare la musica ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta.

(L'articolo 35 è approvato con questa modificazione all'ultimo comma).

ART. 36.

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente è estinto ogni rapporto di comunione tra le parti, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti del Relatore, Consigliere Pierantoni:

Al comma 1°, *sostituire le parole*: è estinto ogni rapporto di comunione tra le parti, *con le altre*: l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità.

Al comma 2°, *dopo le parole*: dell'azione, *aggiungere*: di danni, *e dopo la parola*: comunione, *aggiungere*: formatosi.

(L'articolo 36 è approvato con queste modifiche — Si approvano nel testo ministeriale l'articolo 37 e l'articolo 38, relativo all'opera collettiva).

ART. 39.

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

liberamente, quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio, o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di un articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Ferrario Artemio:

Al comma 1^o, aggiungere in fine le parole: a meno che lo studio non abbia carattere di attualità.

FERRARIO ARTEMIO ritiene che, quando uno studio ha carattere di attualità, i termini dovrebbero essere abbreviati, perchè diversamente il lavoro perde ogni interesse e può considerarsi perduto.

PIERANTONI, *Relatore*, è contrario all'emendamento. Osserva che, se l'articolo è veramente buono ed ha carattere di attualità, è pubblicato con sollecitudine, perchè tale è anche l'interesse del giornale o della rivista che lo ospita.

D'AROMA è dello stesso parere.

BACCARI. Ma l'autore non può disporre del suo lavoro se non sono decorsi sei mesi.

DI MARZIO CORNELIO ridurrebbe il termine da sei a tre mesi.

FONTANELLI è per la riduzione a due mesi; BONELLI a un mese.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Il rilievo del camerata Ferrario non è senza fondamento. Tuttavia, la riduzione del termine non risolverebbe la questione, perchè in certe pubblicazioni scientifiche si può accettare un articolo e pubblicarlo entro sei mesi, e anche perchè molte riviste predispongono il loro programma di semestre in semestre o di anno in anno.

D'altra parte, la formula proposta dal Consigliere Ferrario appare essa stessa un po' troppo vaga; perciò, l'emendamento non potrebbe essere accettato nella sua dizione attuale.

FONTANELLI e BACCARI sostengono che si debba fare distinzione tra pubblicazioni periodiche e quotidiani e stabilire un termine diverso per le une e per gli altri.

D'AROMA e MARIANI aderiscono.

PRESIDENTE pone in rilievo che vi sono saggi scientifici, di cui importa moltissimo stabilire la priorità e per i quali sarebbe utilissima la immediata pubblicazione. Si tratta di stabilire un termine, entro il quale la pubblicazione deve avvenire, prima che l'autore possa disporre del proprio scritto. L'articolo del disegno di legge prevede il caso che l'autore non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese. Ora, poichè questa accettazione non la manda nessun giornale, si può intendere che l'autore sia libero di mandare il lavoro ad un altro giornale.

D'AROMA propone, come termine della pubblicazione, un mese per i quotidiani e sei mesi per le riviste.

DI MARZIO [CORNELIO suggerisce di concludere il primo comma dell'articolo alla frase: «quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che in tal modo non è risolto il problema dell'articolo di attualità, il quale può perdere il suo interesse entro un termine assai breve.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Si potrebbe adottare una formula di questo genere: «Se si tratta di articolo di stretta attualità, i termini sono rispettivamente ridotti a una settimana e a quindici giorni».

MACARINI CARMIGNANI è del parere che questa formula determinerebbe infinite controversie di interpretazione; mentre ogni contrasto sarebbe eliminato se si dicesse che, quando l'articolo è inviato con richiesta di pubblicazione immediata, si ha il diritto di ritirarlo dopo tre giorni.

D'AROMA afferma che questo concetto è contrario alla pratica della vita redazionale e alle consuetudini giornalistiche. In tema di attualità, l'articolo può essere chiesto dallo stesso direttore di un giornale e, se non è pubblicato, può essere compensato ugualmente. Ma, poichè si vuole fare una norma di legge in tal senso, è meglio rimanere nei termini di tempo ristretti proposti dal Ministro.

FONTANELLI considera troppo breve il termine indicato per i quotidiani. Bisogna stabilire due mesi per questi ultimi e sei mesi per le riviste.

PRESIDENTE è d'avviso che occorra definire esattamente la «stretta attualità».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa presente che questa definizione è

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

difficile come tutte le definizioni inerenti alla legge in esame. Anche quando si parla di « carattere creativo », di « opera dell'ingegno », la materia è opinabile; quindi, sarà discutibile anche il carattere di stretta attualità, o meno, dell'articolo.

A parte ciò, non crede che sussista grande materia di contesa su questo argomento. In pratica, l'autore invia il suo articolo; se il giornale, che l'ha accettato, dopo una settimana non l'ha pubblicato, è chiaro che non aveva interesse di riprodurlo; in tal caso l'autore lo ritira. Talvolta, però, alla rapida pubblicazione si oppongono ragioni di spazio; e, d'altra parte, l'autore non ha interesse a ritirare l'articolo se questo verrà pubblicato. Le possibilità di controversie in materia sono, dunque, molto ridotte; ritiene, pertanto, che si possa restare sulla linea da lui accennata, che è una linea indicativa, in un campo nel quale si può legiferare fino ad un certo segno.

Lascia alle Commissioni di accettare o no l'aggiunta precedentemente suggerita.

FONTANELLI ripete che sarebbe opportuno di stabilire i termini in quindici giorni e in un mese, per dare la possibilità di rispondere al direttore del giornale, qualora fosse assente.

VARENNA ritiene anch'egli troppo breve il termine di una settimana e lo prolungherebbe a 15 giorni, senza accennare specificamente al carattere di stretta attualità.

AGNINO e BONELLI sono per il mantenimento del testo ministeriale.

PRESIDENTE ricorda che nè il Relatore, nè il Ministro hanno accettato l'emendamento del Consigliere Ferrario. Pone in votazione l'aggiunta suggerita dal Ministro medesimo.

(Non è approvata — L'articolo 39 è approvato nel testo ministeriale — Così pure l'articolo 40).

ART. 41.

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

PRESIDENTE comunica che il Consigliere Madia propone la soppressione dell'articolo.

PIERANTONI, *Relatore*, desidera fare osservare al camerata Madia, il quale evidentemente si preoccupa che i direttori di giornali possano introdurre negli articoli modificazioni capaci di menomarne il valore, che la legge parla di modificazioni di forma e che queste debbono essere richieste dalla natura e dai fini del giornale. Può avvenire che un direttore di giornale deformi l'articolo ed allora interviene l'articolo 20 della legge stessa, che conferisce allo scrittore il diritto di « rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera stessa ».

MADIA. Dopo che l'articolo è pubblicato, l'autore non ha possibilità di opporsi alle deformazioni o mutilazioni.

PIERANTONI, *Relatore*. Se le modificazioni sono tali da menomare il buon nome dell'autore, questi potrà esperire i mezzi che la legge gli consente. In pratica, non è raro che i direttori apportino modificazioni di forma.

MADIA. Ma non è sancito da una legge.

SANGIORGI è favorevole al mantenimento dell'articolo, che è importante soprattutto nella seconda parte. Vi sono delle necessità alle quali il direttore di un quotidiano non può sottrarsi e che lo costringono a modificare un articolo anche se questo è firmato. In casi simili, talvolta direttore e autore si mettono d'accordo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, è contrario alla soppressione dell'articolo. Il direttore di un giornale deve avere delle facoltà, che — d'altra parte — trovano i loro limiti nella legge.

(L'emendamento soppressivo non è approvato — Si approva l'articolo nel testo ministeriale).

ART. 42.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purchè indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali, purchè sia decorso dalla prima riproduzione il termine di tre mesi, se si tratta di riproduzione su rivista o giornale straniero, ed il termine di un mese se si tratta di riproduzione in rivista o in giornale italiano.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2°.

MADIA.

Al comma 2°, sostituire le parole: purchè sia decorso dalla prima riproduzione il termine di tre mesi, se si tratta di riproduzione su rivista o giornale straniero, ed il termine di un mese se si tratta di riproduzione in rivista o giornale italiano, *con le altre:* purchè sia decorso dalla prima riproduzione il termine di un mese se si tratta di riproduzione su rivista o giornale straniero ed il termine di tre mesi, se si tratta di riproduzione in rivista o in giornale italiano.

FERRARIO ARTEMIO.

MADIA dichiara che la sua proposta mira a consentire che i giornali di provincia possano avere grandi firme di collaboratori.

Se dopo essere stato pubblicato in un giornale, l'articolo non può essere riprodotto che dopo un mese, cessa la possibilità di contratto simultaneo che attualmente esiste e che consente di far pubblicare contemporaneamente lo stesso articolo in vari quotidiani, editi in centri diversi e spesso così lontani da non risentirne alcun danno.

Si tratta, dunque, di lasciar libero l'articolista di concludere contratti del genere.

D'AROMA afferma che i grandi giornali, i quali sono letti anche nei centri più lontani, si riservano — nel senso più ampio della parola — l'esclusività degli articoli che pubblicano. Ora è possibile che un giornale autorizzi uno scrittore a inviare lo stesso articolo ad un altro quotidiano, ma sarebbe eccessivo sancire in una legge, come diritto del giornalista, una concessione del genere.

MADIA replica che, nel caso presente, si tratta di stabilire un « patto contrario ». Un giornale può avere l'esclusività di un articolo: è da vedere quale sia la regola generale e se un collaboratore possa, o meno, pubblicare lo stesso articolo in un altro giornale. Come regola generale, il giornalista deve avere questa facoltà, salvo il patto contrario: vorrà dire che il giornale gli darà un compenso diverso.

D'AROMA ripete che il giornale, il quale compensa l'articolo, ne pretende l'esclusività e non ammette un diritto di pubblicazione in altro quotidiano. Il caso dei gruppi di giornali, collegati per determinate collaborazioni, è diverso.

PIERANTONI, *Relatore*, si associa ai rilievi del camerata D'AROMA e sostiene che, dal punto di vista giuridico, la facoltà chie-

sta dal Consigliere Madia è inammissibile. Ci può essere un patto contrario, ma la regola deve essere che l'articolo non possa essere riprodotto. Quanto alla riduzione di termini, prospettata dall'emendamento Ferrario, la questione può essere presa in esame.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, osserva che l'articolo è formulato in modo da assicurare, precisamente, all'autore il diritto di pubblicare il suo articolo contemporaneamente in più giornali, salvo patto contrario che garantisca, viceversa, ad un giornale, l'esclusività. È possibile che l'espressione « salvo patto contrario » non sia abbastanza chiara, perchè sembrerebbe riferirsi soltanto al diritto di riproduzione in altre riviste e giornali e non anche alla decorrenza del termine: sarebbe necessario, dunque, stabilire con esattezza che il giornalista ha il diritto di cedere il suo articolo in esclusiva o di pretendere, contrattualmente, che esso appaia in diversi giornali insieme, oppure che, quando non ha pattuito diversamente, ha il diritto di riprendere il suo articolo, ma con una decorrenza di termini.

PRESIDENTE suggerisce una formula più generica, come: salvo « particolare » oppure: « diversa » convenzione.

OPPO nota essere già una consuetudine che l'autore pubblichi l'articolo dove crede.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Deve, però, dichiararlo.

MADIA propone di togliere il termine di un mese.

PIERANTONI, *Relatore*, propone a sua volta di sopprimere tutti i termini e di formulare il comma 2° nel modo seguente:

« Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, aderisce.

FERRARIO ARTEMIO ritira il suo emendamento.

MADIA rinuncia al proprio.

(L'articolo 42 è approvato con l'emendamento proposto dal Relatore — L'articolo 43 è approvato nel testo ministeriale).

SEZIONE III. — Opere cinematografiche.

ART. 44.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO non reputa giustificato che dall'elenco dei coautori, fra i quali si è ritenuto di includere anche il direttore artistico, sia escluso il produttore, il quale oggi collabora sempre — si può dire — con lo sceneggiatore e col direttore artistico, alla produzione cinematografica.

PRESIDENTE fa notare che si è in materia di opere dell'ingegno.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO afferma che già sin da ora il produttore non ha più soltanto la figura del capitalista, ma anche quella del collaboratore e che tale profilo sarà sempre più chiaro in avvenire. Richiama, per ciò, l'attenzione del Ministro e delle Commissioni sul suo rilievo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, dichiara che la questione prospettata dal camerata Liverani è stata lungamente dibattuta dalla Commissione incaricata dello studio del disegno di legge e lo è anch'è oggi da parte della stampa. Non crede, però, che essa possa ispirare fondate preoccupazioni, perchè nella legge non si parla di persone fisiche, come sembrerebbe credere il Consigliere Liverani, ma — per dir così — di persone astrattizzate; quindi, un produttore può essere anche eventualmente direttore artistico od autore del soggetto, come avviene — appunto — frequentemente nell'industria americana. Naturalmente, in questo caso, egli ha una duplice attività: da una parte come produttore e dall'altra come coautore dell'opera cinematografica che produce.

Ora, se si considera l'opera cinematografica nel suo complesso, si vede che alla sua formazione concorre un triplice ordine di fattori: primo tra essi il fattore artistico e creativo, che si compone di quattro elementi: creazione del soggetto, elaborazione e sceneggiatura della trama, regia e collaborazione musicale. V'è, poi, il fattore industriale, produttivo, che è una cosa diversa; infine, il fattore artistico esecutivo ed artistico tecnico, e cioè, da un lato, gli attori e, dall'altro, i vari tecnici che collaborano, sotto la direzione del direttore artistico, alla realizzazione dell'opera cinematografica.

L'articolo in discussione enuclea con chiarezza coloro che portano all'opera cinematografica il vero e proprio contributo di carattere artistico e creativo. Che, poi, queste persone si confondano, in parte, con quelle che hanno anche diverse attribuzioni negli altri due campi, è materia che non riguarda la sostanza della legge. (*Approvazioni*).

(*Gli articoli 44 e 45 sono approvati nel testo ministeriale*).

ART. 46.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni, o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Bonelli:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti, come gli altri coautori di cui al comma precedente, mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera da essi creata, hanno diritto, quando tali incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno indicate da apposite norme del regolamento.

BONELLI illustra questa aggiunta, che ha lo scopo di porre il diritto di autore cinematografico allo stesso livello di quello pertinente all'opera teatrale e al libro.

Il principio fondamentale su cui poggia tutto il diritto di autore è che l'autore segua le fortune dell'opera; e ciò è così vero che proprio nell'odierno disegno di legge si è ammesso il plusvalore delle opere d'arte, in un campo dove il diritto di autore era nullo. Tanto più, dunque, questo concetto deve essere applicato nel campo della cinematografia, nel quale la possibilità di realizzare il diritto di autore è assai vasta e il compito esecutivo può essere affidato benissimo alla Società degli Autori.

L'emendamento, del resto, non è che una affermazione di principio, perchè soltanto contrattualmente si darebbe all'autore il diritto di avere un nuovo compenso, quando gli incassi avessero raggiunto una cifra anch'essa stabilita per contratto col produttore: nella realtà si stabiliranno sempre delle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cifre di incassi così alte, che l'autore difficilmente potrà percepire ulteriori compensi.

D'AROMA si associa alla richiesta del camerata Bonelli, perchè il problema non ha soltanto carattere giuridico, ma anche di dignità artistica. Non sarebbe equo che coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione di un film, non partecipassero, proporzionalmente, ai benefici economici in caso di successo del film stesso. Ricorda che in parecchi Paesi, dove l'industria cinematografica ha carattere di concretezza industriale e d'arte, già esistono precedenti di grandi produttori, i quali — davanti ad autentici successi del film prodotto — senza spinta legislativa, non hanno esitato ad accomunare i loro collaboratori alla fortuna del film.

SANGIORGI aderisce al principio affermato dall'emendamento Bonelli, dal quale — però — dovrebbe essere eliminato l'inciso « come gli altri coautori di cui al comma precedente », perchè tale comma si riferisce ai musicisti, i quali percepiscono un diritto di esecuzione non dal produttore, ma dagli esercenti.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, pur non essendo contrario al concetto che gli autori dei soggetti cinematografici possano essere retribuiti nella maggior misura possibile, ritiene si debba tener conto del fatto che non tutti i film di uno stesso produttore hanno un successo economico e che i guadagni dell'uno servono talvolta a compensare le perdite dell'altro.

Non bisogna, poi, dimenticare che la produzione cinematografica deve accattivarsi la fiducia del capitale privato e che, quindi, è necessario incoraggiare una organizzazione la quale crei questa fiducia e attragga questo capitale.

D'AROMA ricorda che c'è la partecipazione dello Stato al rischio finanziario.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO conviene in questo rilievo, ma osserva che l'industria cinematografica ha un carattere diverso da tutte le altre, non solo per la sua particolare natura tecnico-artistica, ma anche perchè non sempre dà un reddito.

L'adozione di una norma legislativa per stabilire percentuali di ulteriore partecipazione agli utili a favore dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore e del direttore artistico in una produzione che si svolge nel tempo, non può non creare complicazioni a tutto danno dello svolgimento regolare di questa attività. Pertanto, se è giusto che i coautori desiderino di veder meglio compensata la loro opera, questo può avvenire in sede di con-

clusione dei contratti (e si tratta, come tutti sanno, di cifre molto rispettabili specialmente per i registi), senza per ciò sancire nella legge una disposizione così categorica. Rileva ancora che, secondo l'emendamento Bonelli, le forme e la entità dell'ulteriore compenso dovrebbero essere indicate da apposite norme del regolamento. Ora, non vede come una indicazione del genere possa essere fatta in un regolamento, trattandosi di un compenso che può variare in relazione al soggetto e all'importanza del film.

FODALE condivide pienamente le ragioni esposte dai camerati Bonelli e D'Arroma, ma si preoccupa della forma adottata nell'emendamento.

Affermare il diritto a un compenso « da stabilirsi contrattualmente col produttore », significa che tra produttore e coautori può esser convenuto, sul terreno contrattuale, un diritto alla partecipazione agli utili. Ora questo principio non è necessario affermarlo nella legge, dato che per esso esistono già le norme corporative.

Un accordo del genere può formare oggetto di una norma corporativa fra produttori e coautori: in questa legge non avrebbe il posto più opportuno.

Sarebbe, perciò, favorevole al mantenimento del testo ministeriale. Evidentemente, il problema si dovrà presentare; e allora, il diritto del coautore a partecipare a questo super-valore della produzione sarà stabilito in sede corporativa.

BONELLI sostiene che non si potrà giungere alla norma corporativa se, prima, non si farà questa affermazione di principio nella legge. Bisogna creare una vera e propria coscienza artistica nell'autore cinematografico, se si vogliono eliminare gli pseudo-autori.

PIERANTONI, *Relatore*, associandosi alle considerazioni del camerata Fodale, precisa che la situazione dell'autore del soggetto dello sceneggiatore e del direttore artistico non può essere paragonata a quella degli autori della musica, perchè costoro — a meno che non si tratti di determinati autori — non percepiscono alcun compenso per la musica che accompagna un determinato film. Ricorda, anzi, in proposito, che si sono dovuti adottare speciali provvedimenti, perchè vi erano editori di musica i quali, con grave danno degli autori, non soltanto non ricevevano compensi dai produttori, ma erano essi stessi che pagavano, perchè il loro beneficio derivava proprio dall'inclusione della musica nel film e dai diritti di esecuzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, i direttori artistici, i coautori in genere — a differenza degli autori della musica che sono pagati a percentuale — hanno, dunque, un compenso per l'opera che prestano. L'emendamento del camerata Bonelli tende a consentire loro un maggiore beneficio.

Contesta che tale emendamento costituisca soltanto una affermazione di principio. Esso, infatti, stabilisce prima di tutto il diritto al maggiore compenso, mentre la contrattualità sorge soltanto per la determinazione del « quantum ». Ora, è ben vero che la questione non ha ragion d'essere se il film non ha successo; ma, nel caso contrario, il problema può formare oggetto di una norma corporativa, non di una disposizione legislativa. Le Commissioni, evidentemente, aderiscono ai concetti generali espressi dal camerata Bonelli: nulla vieta, perciò, che il principio venga sancito nella opportuna sede corporativa.

BONELLI insiste.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, sottolinea la gravità e l'importanza del problema sollevato dall'emendamento del Consigliere Bonelli, in quanto — rispecchiando l'insieme dei rapporti tra produttori e autori — investe l'avvenire stesso della cinematografia italiana. Si augura, per ciò, che i camerati, specialmente quelli che rappresentano le due parti in causa, lo considerino con mentalità unitaria e vedano nello sviluppo della industria cinematografica e nella bontà dei suoi prodotti una mèta che deve egualmente stare a cuore degli uni e degli altri, dato che le fortune anche economiche degli uni e degli altri sono strettamente connesse. Se, infatti, l'industria cinematografica fiorisce e prospera, gli autori e i coautori trovano lavoro e possono svolgerlo bene e, viceversa, se gli autori possono svolgere proficuamente il loro lavoro, l'industria cinematografica fiorisce. Si tratta di due interessi convergenti, non contrastanti.

Ciò premesso, bisogna rendersi conto che con l'odierna legge si apporta effettivamente una importante innovazione a tutto il complesso della produzione cinematografica. La questione dei coautori dell'opera cinematografica non è una questione bizantina o filosofico-estetica: è un problema che ha riflessi giuridici e pratici assolutamente innegabili, giacchè per la prima volta dei coautori stessi si dà la definizione e si viene a riconoscere loro un diritto d'autore sull'opera cinematografica nel suo complesso. Tali diritti sono quelli specificati nella parte generale della

legge, alla Sezione prima e alla Sezione seconda del Capo terzo, che riguardano i diritti di utilizzazione economica dell'opera pertinenti all'autore anche nella particolare materia cinematografica; e nella Sezione seconda, relativa ai diritti morali. Precisamente da questi diritti morali, conferiti a tutti i coautori dell'opera cinematografica, discende il principio, affermato in un successivo articolo, che i coautori, ad un certo momento, possono esprimere un parere, dare una specie di visto a quella che è l'opera realizzata; dopo di che rinunciano ad ogni eventuale azione di rivalsa per eventuali modificazioni o ritocchi di qualsiasi genere al film stesso.

Questo punto è stato il più dibattuto in seno alla Commissione che ha studiato la legge sul diritto di autore, perchè si presta evidentemente, da parte di autori non abbastanza scrupolosi, a una infinità di ripicchi e di cause illegittime, ma di cui è difficile dimostrare l'illegittimità, nei riguardi del produttore, il quale — dopo avere impiegato il suo capitale nella creazione di un film — può essere gravemente danneggiato dalla pretesa di un autore, che intenda o riesca a fermare l'ulteriore corso e sfruttamento economico dell'opera cinematografica. Di qui la necessità di associare strettamente gli autori a quello che è l'avvenire, anche finanziario, dell'opera cinematografica.

È, appunto, questa necessità, questa opportunità che — a parte la forma in cui potrà essere accolta — egli vede rispecchiata nell'emendamento del camerata Bonelli, perchè se gli autori, dal momento in cui hanno finito di fornire il loro apporto creativo, si disinteressano dell'avvenire economico dell'opera d'arte cinematografica prodotta, saranno effettivamente spinti — o per lo meno non se ne asterranno — a promuovere quelle cause ingiuste verso il produttore, alle quali ha precedentemente accennato. (*Approvazioni*).

Nè, d'altra parte, un principio del genere può recare nocimento all'industria cinematografica. Esso, infatti, porta alla determinazione di un limite e allora: o il provento dell'opera cinematografica non pareggia le spese, e non v'è luogo agli ulteriori compensi dei coautori; o rimane al di sotto di un certo limite stabilito, e anche in questo caso la questione non sorge; o supera, nel reddito netto, una determinata cifra, e in tale eventualità rientra in campo l'interesse economico dei coautori.

In questa terza ipotesi, che si verifica — per dir così — in un periodo di euforia per il produttore, quando cioè egli vede com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pensati veramente e pienamente i suoi sacrifici, è da sopporre che non gli sembri un grave peso assegnare un ulteriore compenso ai coautori; tanto più che — e questo è il principio che preme riaffermare — cointeressa così i coautori alle fortune dell'opera cinematografica.

Non vorrebbe, tuttavia, che la formula escogitata nell'emendamento e che, evidentemente, è stata proposta nell'interesse degli autori, possa condurre a soluzioni che non sono nell'interesse né degli autori, né della produzione: possa determinare, cioè, una diminuzione del reddito degli autori cinematografici, nel senso che i produttori limitino d'ora in poi la misura del compenso effettivo e immediato in previsione di un eventuale ulteriore compenso proporzionato a una determinata cifra di incassi. In un sistema contrattuale del genere è indispensabile una formula chiara e rapida, per evitare le mille difficoltà di procedura, di riscossione, ecc., nell'interesse — come ha affermato — del produttore, dei coautori e, quel che più conta, della produzione cinematografica nel suo complesso.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO aderisce alle idee esposte dal Ministro, ma ripete che la questione richiede un esame profondo, per evitare situazioni capaci di creare turbamenti nel campo della produzione cinematografica.

Ritiene che la soluzione di un problema così delicato e importante debba essere raggiunta — secondo il rilievo del camerata Fodale — in sede corporativa, con l'intervento delle organizzazioni interessate.

FODALE dichiara che le argomentazioni del Ministro lo convincono sempre più che il problema in discussione è materia di norma corporativa. Bisogna associare il produttore e i coautori alle fortune dell'opera ed evitare il pericolo che la misura dei compensi possa essere ridotta.

D'AROMA sostiene che la norma corporativa potrà essere raggiunta, secondo le direttive indicate dal Ministro, ma che, intanto, è necessario consacrare nella legge il principio, inteso appunto ad associare l'autore alla vita del film.

CHIODELLI osserva che, mentre sulla questione sostanziale l'accordo sembra raggiunto, il punto controverso è quello relativo alla procedura di carattere pratico, della quale si è preoccupato anche il Ministro. Ora, tale procedura potrebbe essere stabilita di tempo in tempo dalle categorie interessate; e questa appare una ragione di più

per appoggiare la tesi del camerata Fodale, ferma restando la sostanza delle cose.

PRESIDENTE. Si tratta ora di decidere se il principio generale debba essere affermato o meno nella legge, salvo a rinviare la precisazione dei particolari alla sede più opportuna.

FODALE crede che il principio possa essere consacrato nella legge, anche se in tal modo si incorre nella ripetizione di un articolo del Codice civile che distingue le forme di retribuzione in compenso fisso (ad esempio, salario), cottimo o partecipazione agli utili. Propone, però, la seguente diversa formulazione dell'emendamento: « Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti, come gli altri coautori di cui al comma precedente, mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera da essi creata, hanno diritto alla partecipazione agli utili quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore ».

BONELLI è disposto ad accogliere qualunque formula elaborata dai giuristi, purché nella legge sia accolto il principio essenziale del diritto di autore cinematografico che attualmente manca. Si fa eco delle discussioni svoltesi in sede internazionale, e afferma che la cinematografia ha bisogno di regole ben definite: se tali regole non sono accolte in una legge, non si arriverà mai a niente di preciso.

PRESIDENTE ripete che basterebbe, in questa sede, fissare il principio, demandando le modalità all'accordo delle categorie interessate.

BONELLI concorda.

PRESIDENTE, riassumendo i termini della discussione, pensa che il comma aggiuntivo dell'articolo 46 possa essere così formulato:

« Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera da essi creata, hanno diritto, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta questa soluzione, ma propone le seguenti modificazioni al testo suggerito dal Presidente:

di sostituire alle parole: « sulle proiezioni pubbliche dell'opera da essi creata » le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

altre: « sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica »; e ciò perchè l'opera cinematografica non è creata soltanto dagli autori del soggetto e della sceneggiatura e dal direttore artistico;

di inserire, dopo le parole: « hanno diritto », le altre: « salvo patto contrario »; e ciò per evitare che — con la promessa di forti percentuali sugli incassi, che possono rivelarsi illusorie — i produttori riducano il compenso dei coautori; ed anche perchè taluni autori, per necessità economiche, possono preferire il pagamento immediato.

Integrato di queste modificazioni, il comma sarebbe così formulato: « Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate ».

BONELLI concorda e ringrazia il Ministro.

(L'articolo 46 è approvato col comma aggiuntivo nella dizione proposta dal Ministro).

ART. 47.

Il produttore ha facoltà di fare apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

Qualora gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica, dopo aver preso conoscenza della forma che assume nell'opera cinematografica la loro creazione, abbiano anche tacitamente dato il loro benestare al produttore o al direttore artistico e questi, a sua volta, al produttore, è ad essi preclusa qualsiasi azione nei confronti del produttore per difendere l'integrità della creazione, anche a tutela del loro diritto morale.

Il benestare può essere dato a mezzo di rappresentante.

Se gli autori, debitamente invitati, si astengono senza giustificato motivo dal prendere conoscenza dell'opera prodotta, si ritiene che abbiano tacitamente dato il benestare.

Le controversie nascenti dall'applicazione di questo articolo e tutte le altre controversie fra autori e produttori a tutela del diritto morale, sono decise da un collegio arbitrale secondo le norme stabilite dal regolamento.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge i seguenti emendamenti:

Sopprimere il 1° comma.

BONELLI.

Sostituire i comma 2°, 3°, 4° e 5° con i seguenti:

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro della cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

PIERANTONI.

Al 2° comma, aggiungere dopo la parola: forma, l'altra: definitiva.

BONELLI.

Al comma 5°, alle parole: sono decise da un collegio arbitrale, sostituire le altre: possono essere deferite su accordo delle parti ad un collegio arbitrale.

FODALE.

PIERANTONI, *Relatore*, premette di ritenere necessaria una correzione di forma al primo comma, sostituendo le parole: « Il produttore ha facoltà di fare apportare » con le altre: « Il produttore ha facoltà di apportare ».

(Il Ministro della cultura popolare accetta la proposta).

Rilene, poi, che il suo emendamento, accettato dal Governo, renda superfluo quello del camerata Bonelli, perchè dal momento che l'autore ha il diritto di ricorrere al Ministro e questi nomina un apposito collegio di tecnici, scompare ogni preoccupazione di eventuali abusi dei produttori nelle modifiche dei filmi.

L'intervento del Ministro costituisce una garanzia e la nomina del collegio di tecnici, che deve operare con grande rapidità, salvaguarda gli interessi di entrambe le parti.

DI MARZIO CORNELIO sostiene che del collegio debbono far parte autori, non tecnici.

PIERANTONI, *Relatore*, avverte che la formula del suo emendamento è stata lungamente discussa, e si è adottata l'espressione « tecnici », volendo comprendere in essi tutti coloro i quali, in materia cinematografica, possono portare un contributo di competenza.

DI MARZIO CORNELIO afferma che la procedura collegiale è inapplicabile alla realtà.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PIERANTONI, *Relatore*, non condivide questo giudizio e crede alla funzionalità del collegio, che sarà certamente investito di controversie di una certa entità, e non di questioni futili.

Confida, pertanto, che i camerati Bonelli e Fodale vorranno rinunciare ai loro emendamenti.

BONELLI, piuttosto che accogliere l'emendamento del Relatore, rinunzierebbe ai propri, lasciando l'articolo nel testo ministeriale, che rappresenta il risultato di una lunghissima discussione avvenuta fra le parti. L'emendamento Pierantoni, in teoria, potrebbe anche essere accettabile, nonostante stabilisca il principio che l'autore di un'opera artistica, come è l'opera cinematografica, debba discutere sul complesso della sua opera o sulla realizzazione delle sue singole parti.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che il collegio arbitrale è previsto anche nel testo ministeriale dell'articolo e che esso è destinato a risolvere proprio le controversie di carattere artistico.

BONELLI ritiene che si tratti, invece, delle controversie attinenti ai diritti morali, perchè non è possibile ammettere una discussione sul lato artistico.

Comunque, questo collegio di tecnici non potrebbe, nella pratica, per quanto pronto a qualsiasi richiesta da parte dei contendenti, risolvere le controversie con la rapidità voluta da una produzione così caratteristica, come quella cinematografica. Se un autore non vuole accettare l'introduzione di un nuovo personaggio perchè lo ritiene inadatto al tema svolto nel film e alla sua atmosfera, è impossibile che tale contrasto sia portato dinanzi a un tribunale del genere.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Sarebbe peggio portare la questione davanti al tribunale ordinario.

D'AROMA condivide l'osservazione del Ministro.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Il camerata Bonelli si mostra preoccupato della eventualità che l'autore dell'opera d'arte cinematografica debba sottoporsi a un giudizio, sia pure di tecnici.

Intanto, non bisogna dimenticare che l'espressione « opera d'arte cinematografica », nel senso che le dà il disegno di legge, ha un valore non rigorosamente estetico come di creazione superiore cui è dovuta riverenza, ma un valore essenzialmente tecnico. D'altro canto, sulla formazione delle opere d'arte cinematografiche, il Ministero

della cultura popolare ha il diritto di esprimere il suo pensiero; diritto giustificato dal fatto che lo Stato impegna nella produzione cinematografica non soltanto i suoi interessi etici, politici, sociali, ma anche i suoi capitali. Il Ministero, dunque, a mezzo dei suoi tecnici e con i poteri conferiti dalla legge, esprime pareri e dà suggerimenti, prima di tutto, sulla trama, quindi sulla sceneggiatura, sul complesso degli elementi che devono concorrere alla formazione dell'opera cinematografica, nonchè sulla serietà dell'impresa che deve realizzarla. Infine, attraverso le sue commissioni di censura, dà, in prima ed eventualmente in seconda istanza, un giudizio di carattere morale sull'opera realizzata; non solo, ma in virtù della recente legge, che ha istituito una Commissione di revisione cinematografica, può anche, per qualche opera imperfettamente riuscita, in fase di realizzazione, limitare il circuito di programmazione, per dare una sanzione di carattere economico al produttore.

In conclusione il Ministero, attraverso i suoi organi tecnici, collabora attivamente e sostanzialmente alla formazione dell'opera d'arte cinematografica, se pure in via di controllo.

Ora, o si nega l'insieme della legislazione italiana in argomento, e la questione assume un aspetto diverso; o se ne ammettono i principi, e si deve riconoscere nel Ministero e nei suoi organi la potestà di esprimere, a un certo punto, un giudizio anche di carattere tecnico sugli elementi e sulle fasi di elaborazione dell'opera cinematografica.

Il problema, del resto, va posto nei suoi termini essenziali. Il coautore dell'opera cinematografica fornisce il suo apporto creativo all'opera che si sta realizzando. Questo contributo subisce, necessariamente, delle elaborazioni e degli adattamenti; e non avviene mai che sia riprodotto nella sua totalità nell'opera realizzata. È naturale che le elaborazioni, le modificazioni, gli adattamenti debbano essere operati con la collaborazione dell'autore stesso; ma se quest'ultimo, ad un certo momento, crede che il suo contributo creativo abbia subito una elaborazione tale da danneggiare la sua opera, la sua reputazione o il suo onore personale (sono i casi previsti dalla legge), invece di rivolgersi ad una magistratura ordinaria la quale, evidentemente, sarà assai meno competente a giudicare una questione di carattere artistico e di dettaglio come questa, si rivolgerà ad un collegio di tecnici nominato dal Ministero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La formula adottata nell'emendamento Pierantoni, accettato dal Governo, tende ad eliminare, appunto, le preoccupazioni ispirate dalla precedente dizione dell'articolo 47, il quale avrebbe potuto effettivamente prestarsi a una litigiosità pregiudizievole agli interessi dei produttori e degli autori, ma soprattutto degli stessi coautori.

Se, poi, nella indicazione del collegio arbitrale si è usata la parola « tecnici » e non la parola « autori », si è perchè questo secondo termine ha un suo particolare significato sindacale, mentre il senso che gli dà la legge è di autori di opere cinematografiche. Nel caso del collegio predetto si tratta di tecnici, ma evidentemente di tecnici artisti.

PRESIDENTE suggerisce di sostituire a « collegio di tecnici » l'indicazione: « una Commissione ».

BONELLI sarebbe disposto ad accettare l'emendamento Pierantoni, se questo sostituisse soltanto l'ultimo comma dell'articolo 47, ma non può aderire alla sua attuale formulazione che, in sostanza, sopprime totalmente un articolo, di cui il testo era stato raggiunto attraverso lunghe e vaste discussioni. Non considera opportuno per gli autori e per la produzione cinematografica in genere che tutta la materia attinente al rapporto artistico tra produttori e coautori dell'opera cinematografica sia demandata al collegio arbitrale; propone, quindi, di mantenere l'attuale articolo, sostituendo soltanto l'ultimo comma con l'emendamento Pierantoni.

Ricorda che esiste già un accordo collettivo fra autori e produttori, il quale stabilisce, fra l'altro, che l'autore del soggetto deve dare la sua approvazione alla sceneggiatura e alla scelta del regista. Se si accogliesse la proposta del camerata Pierantoni, con la nuova legge si farebbe un passo indietro.

Afferma ancora una volta che il collegio proposto non avrebbe la possibilità di un proficuo e rapido funzionamento, perchè finirebbe coll'essere chiamato a giudicare su tutta la serie di minuzie, che oggi formano oggetto di discussione non col produttore, ma con lo sceneggiatore o col direttore artistico.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, replica che la disposizione della legge non si riferisce alle eventuali discussioni che possono sorgere tra i vari elementi che concorrono all'opera cinematografica durante la realizzazione dell'opera stessa. La legge attribuisce al produttore la facoltà di apportare delle modifiche agli apporti di carattere crea-

tivo per poterli utilizzare nell'opera cinematografica. Tale facoltà, evidentemente, può determinare delle contestazioni, in relazione ai diritti morali dell'autore: e questo soltanto è il campo di discussione.

BONELLI. Nel testo ministeriale era ammesso il diritto dell'autore della trama o della sceneggiatura a dare, o meno, la sua approvazione alle modifiche. L'emendamento Pierantoni lo sopprime.

PRESIDENTE. La disposizione non era vantaggiosa per l'autore, perchè un tacito benessere permetteva al produttore di modificare a suo piacimento.

PIERANTONI, *Relatore*, non comprende l'opposizione del camerata Bonelli.

È evidente che, quando si determina un disaccordo tra produttori e coautori ci deve essere una autorità superiore, la quale possa decidere chi ha torto e chi ragione. Ed allora, invece che a un collegio arbitrale, che si vuole escludere dalle leggi speciali, si è pensato a un collegio di tecnici, che sarà a volta a volta nominato a seconda della natura speciale della controversia e che non può non offrire una assoluta garanzia, non solo perchè è nominato dal Ministro della cultura popolare, ma perchè — come è detto nell'emendamento — i suoi accertamenti debbono essere fatti « secondo le norme fissate dal regolamento ». Quindi, in sede regolamentare, i rappresentanti degli autori potranno chiedere al Ministro l'inclusione fra i tecnici di persone appartenenti alla loro categoria.

Quanto alla possibilità che si vada davanti al collegio per ogni minuzia, tutto dipenderà dalla buona volontà delle parti e dalla loro maggiore o minore litigiosità; comunque, il Ministro della cultura popolare avrà i mezzi di impedire forme di sabotaggio e di ostruzionismo, che possano risolversi in un danno per la produzione cinematografica.

Per queste considerazioni, chiede che l'emendamento da lui proposto sia approvato nella sua integrità.

CHIODELLI esprime l'avviso che si possa accettare la proposta del camerata Bonelli, di mantenere il testo ministeriale dell'articolo, sostituendo, però, nell'ultimo comma, al collegio arbitrale il collegio di tecnici, secondo l'emendamento Pierantoni.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, avverte che la modifica del modo di composizione non toglierebbe al collegio il suo carattere di organo arbitrale.

Precisa che il problema che si dibatte riguarda il modo di regolare il conflitto che potesse insorgere fra i produttori e gli autori

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

menzionati nell'articolo 44, circa la necessità o meno di modificare le opere utilizzate ai fini del loro adattamento cinematografico. Per risolvere questo disaccordo è chiaro che occorrerà anzitutto compiere un accertamento di carattere tecnico; e questo accertamento — secondo l'emendamento proposto dal Relatore — dovrà essere fatto da un collegio di tecnici, nominato dal Ministero della cultura popolare. Le ulteriori controversie, che possano eventualmente sorgere, — quali, ad esempio, quelle relative ai diritti morali — saranno invece decise dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Ministero della giustizia non può consentire che, per la definizione di tali controversie, si crei sotto qualunque forma o composizione una giurisdizione speciale. È noto che l'attuale indirizzo legislativo italiano, voluto dal Duce, tende all'unità giurisdizionale. Attraverso numerose leggi speciali, il potere sovrano dello Stato di amministrare giustizia si era a poco a poco frantumato in un gran numero di giurisdizioni, con evidente lesione del prestigio dello Stato. Occorre ora porre rimedio a questa situazione e bisogna cominciare col non dar vita a nuove giurisdizioni speciali.

L'articolo 47, come era prima formulato, creava precisamente una giurisdizione speciale; ed è questo che si vuole evitare, tenendo conto che le controversie possono presentare una prima fase, relativa all'accertamento tecnico sulla necessità delle modifiche, e una seconda fase relativa alla sostanza del diritto morale. L'emendamento Pierantoni regola queste due fasi, affidando l'accertamento tecnico ad un collegio di tecnici nominato dal Ministero della cultura popolare e tutte le altre questioni all'autorità giudiziaria ordinaria.

BONELLI ripete che l'emendamento Pierantoni sopprime con una nuova norma un diritto che la vecchia legge concedeva agli autori: quello di dare, o no, la loro approvazione alla forma assunta dall'opera d'arte cinematografica.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, prega il camerata Bonelli di riflettere che, se mai, si sopprime un termine che la legge istituiva, ma dopo il quale entrava in prescrizione il diritto morale dell'autore. Invece, con la nuova norma, non v'è alcun limite.

BONELLI. Se le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia debbono intendersi nel senso che l'autore acquista due giurisdizioni, due diritti, l'emendamento può essere accettato.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Il primo diritto è tanto dell'autore quanto del produttore, perchè entrambi possono appellarsi al collegio.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO richiama l'attenzione del camerata Bonelli e delle Commissioni sulla particolare condizione della produzione cinematografica, la quale, quando è iniziata, deve procedere rapidamente, perchè gli artisti, le masse, l'orchestra, i teatri costituiscono un imponente onere finanziario e una sospensione del lavoro, determinata da una qualsiasi vertenza, rappresenta un danno non indifferente.

Il camerata Bonelli ha ricordato che esiste un accordo corporativo tra autori e produttori. Questo accordo — a proposito del quale bisogna ricordare anche la serie di controlli di natura politica, morale e artistica esercitati dal Ministero della cultura popolare — stabilisce che, avuto il benessere dell'autore del soggetto e della musica nei riguardi della sceneggiatura, e ottenuto il consenso alla scelta del direttore artistico, accertato cioè che l'opera cinematografica da realizzare risulta conforme agli intendimenti artistici degli autori, il lavoro può essere iniziato.

Ora, in questa fase di produzione, che impegna notevoli capitali, il produttore deve essere garantito da una improvvisa e più o meno lunga interruzione del lavoro: si potrebbe, per ciò, addivenire a una norma corporativa con l'aggiunta che gli eventuali contrasti saranno deferiti al giudizio di una Commissione (senza specificarne la composizione) nominata dal Ministero della cultura popolare.

PRESIDENTE nota che il collegio di tecnici proposto nell'emendamento Pierantoni non è un organo giudicante, ma si limita ad accertare la necessità o meno delle modificazioni.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO. Bisogna evitare che l'autore, dopo aver dato il suo benessere alla sceneggiatura, crei difficoltà e impedimenti al proseguimento del film, anche per modificazioni minime, che evidentemente possono essere richieste dalle esigenze della realizzazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando l'accertamento tecnico è compiuto, la vertenza nella stragrande maggioranza dei casi può considerarsi sostanzialmente risolta.

D'AROMA è favorevole all'accoglimento della proposta Pierantoni che difende la produzione, ma difende anche gli autori.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 47 con l'emendamento Pierantoni, che è stato accettato dal Governo e che esclude gli altri.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli 48 e 49 nel testo ministeriale).

ART. 50.

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di cedere i loro lavori ad altri produttori perchè siano utilizzati in una nuova opera.

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il seguente emendamento del Consigliere Bonelli:

Sostituire il testo seguente:

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della firma del contratto di cessione dell'opera sua da parte dell'autore del soggetto, questi riacquista il diritto di disporre liberamente dell'opera stessa, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del produttore.

Nei riguardi degli autori della sceneggiatura e della musica il termine di cui al comma precedente decorrerà dal giorno della consegna al produttore della sceneggiatura e dello spartito musicale.

BONELLI è di avviso che il termine di tre anni « dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale » possa determinare contrasti di interpretazione, giacchè la consegna di un soggetto può avvenire in più tempi: trama, sviluppo, « sequenzario »: quando si è « consegnato il soggetto »? L'autore può sostenere in buona fede una data, il produttore un'altra.

Appare, pertanto, opportuno che, per quanto riguarda l'autore del soggetto, il termine di tre anni decorra dal giorno della firma del contratto di cessione dell'opera, ed invece, per quanto riguarda gli autori della sceneggiatura e della musica, dal giorno della consegna al produttore della sceneggiatura e dello spartito musicale.

La differenza è determinata dal fatto che il soggetto dev'essere sempre preesistente e, quando è presentato e accettato, si firma un contratto, mentre lo stesso non avviene per la sceneggiatura e per la musica, per le quali non si fa un contratto e il limite non può

decorrere se non dalla data della effettiva consegna.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa osservare che il contratto può essere firmato anche prima che l'opera sia fatta. D'altra parte, anche per la sceneggiatura si fanno dei contratti; e allora è più opportuno stabilire per tutte le parti la decorrenza dalla consegna.

BONELLI insiste nel suo rilievo che il soggetto è preesistente. Cita il caso dei soggetti cinematografici tratti dalle commedie o dai romanzi e che hanno determinato e determinano numerose contestazioni.

PIERANTONI, *Relatore*, afferma che — contrariamente a quanto crede il camerata Bonelli — sono numerosi i casi di contratti firmati prima della consegna dei soggetti.

È contrario, pertanto, alla modificazione del termine da lui proposta, mentre accetta il principio che l'autore abbia diritto di disporre liberamente della propria opera. Quanto alla possibilità che l'autore stesso si rivolga all'autorità giudiziaria per l'azione di danni, è superfluo farne menzione.

BONELLI insiste sulla decorrenza del termine per quanto riguarda il soggetto, perchè ritiene impossibile che si stipolino contratti per lavori ancora inesistenti.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, si rende conto della preoccupazione del Consigliere Bonelli, perchè effettivamente la consegna del soggetto segue regole diverse da quelle della sceneggiatura e qualche volta si tratta di consegnare un lavoro che già esiste, come nel caso di soggetti tratti da commedie già stampate. Assicura che le modalità, secondo le quali il soggetto dev'essere ritenuto come consegnato, saranno determinate in sede di regolamento.

BONELLI aderisce a questa soluzione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo che risulta così modificato:

« Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa ».

(È approvato).

Rinvia il seguito della discussione a domani.

L'adunanza termina alle 18.